



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 168 DEL 21/05/2025

OGGETTO: ESTENSIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER GLI OCCUPANTI LE UNITA' ABITATIVE SITE IN VIA DEL LAGACCIO 27 (INTERNI A, B, C, D, E), SOGGETTE A RISCHIO DI ALLAGAMENTO ANCHE IN OCCASIONE DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI ALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA GIALLA PER TEMPORALI E/O PIOGGE DIFFUSE

Il Vice Sindaco Reggente

VISTI:

- l'art. 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

PRESO ATTO CHE:

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1489/2011 e n. 59/2015 hanno approvato, ai sensi degli artt. 3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, gli indirizzi e le misure di protezione civile finalizzati alla tutela della popolazione dai rischi di inondazione presenti sul territorio, tra i quali la limitazione o l'interdizione di permanenza nei locali interrati e/o seminterrati, nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento, in caso di dichiarazione di allerta meteo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1116/2020 ad oggetto "Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di Protezione Civile – aggiornamento 2020" definisce la procedura regionale di allertamento idrogeologica/idraulica (per piogge diffuse e/o temporali);

- il Piano di Protezione Civile Comunale, nelle parti “Relazione Generale” e “Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeologico” approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2020 e n. 40 del 21/07/2015 prevedono misure di mitigazione del rischio e contenimento del pericolo per gli insediamenti abitativi esposti al rischio meteo-idrogeologico;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023, avente ad oggetto “Misure di sicurezza per gli occupanti i locali soggetti a rischio di allagamento in occasione della dichiarazione di stato di allerta idrogeologica/idraulica arancione e rossa – aggiornamento 2023 e contestuale revoca dell'ordinanza sindacale n. 280 del 03/09/2019”, nella quale viene previsto il divieto di permanenza in via temporanea, durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta idrologica/idraulica Arancione e Rossa emanati da ARPAL e adottati e trasmessi da Regione Liguria;

RILEVATO CHE:

- la Regione Liguria aggiorna periodicamente le fasce di inondabilità dei Piani di Bacino, in base a studi di maggior dettaglio, interventi strutturali di mitigazione del rischio ed eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 118619.I del 13/03/2025, veniva comunicato che, a seguito di studi idraulici e di approfondimenti tecnici svolti sul Rio

Lagaccio, è stata rilevata una situazione di rischio particolarmente significativa estesa a varie aree del quartiere;

- nell'ambito di tale Studio le indagini sui tempi di esondazione hanno rilevato un'incompatibilità con i tempi di adozione delle misure di autoprotezione;

RITENUTO NECESSARIO estendere, quale misura di sicurezza finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, il divieto di permanenza in via temporanea, già vigente durante gli stati di allerta idrogeologica/idraulica arancione e rossa, anche allo stato di allerta idrogeologica/idraulica gialla, per le seguenti unità abitative, in quanto ubicate sotto il livello stradale, a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:

- Via del Lagaccio: 27 (interni A, B, C, D, E)

DATO ATTO CHE il Comune di Genova ha attivato sul canale Telegram @GenovaAlert il servizio gratuito di comunicazione delle dichiarazioni degli stati di allerta idrogeologica e idraulica, con il quale i cittadini a seguito di iscrizione possono essere informati circa gli stati di allertamento;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- il presente provvedimento viene trasmesso in via preventiva al Prefetto di Genova;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente della Direzione Protezione Civile, ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. il divieto di permanenza, in via temporanea, anche durante la vigenza degli stati di allerta idrogeologica/idraulica gialla per temporali e/o piogge diffuse e fino a cessata allerta meteo per le seguenti unità abitative, in quanto ubicate sotto il livello stradale, e non dotate di piani superiori al livello di piena e ricadenti nella fascia di inondabilità "A" (pericolosità idraulica molto elevata):
 - Via del Lagaccio: 27 (interni A, B, C, D, E)
2. che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova nonché con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;

INVITA i cittadini ad iscriversi al canale Telegram @GenovaAlert per essere informati circa gli stati di allertamento;

MANDA

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati di cui all'elenco agli atti, secondo le forme di Legge;
- alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per conoscenza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente

